



## CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*

*Città della Disfida*

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Prot. n. \_\_\_\_\_

Barletta, data di protocollo

**ORDINANZA n. 005/02-07-2025**

del REGISTRO DECRETI

**Oggetto: Ditta esproprianda n. 11: Fiorentino Francesco** - Espropriazione del suolo, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 24, riportato nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 217**, occorrente per l'attuazione del programma di interventi di urbanizzazione primaria denominato *"Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"* - **Ordinanza di deposito indennità provvisoria di espropriazione ed indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, a rinnovazione ed in sostituzione dell'Ordinanza di deposito n. 005/23-09-2024 del 23.09.2024.**

### AVVISO PUBBLICO PER IRREPERIBILITA'

**OVVERO PER ASSENZA DEL PROPRIETARIO RISULTANTE DAI REGISTRI CATASTALI**

**OVVERO ANCORA PER IMPOSSIBILITÀ INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO**

**PROPRIETARIO**

*ex art. 14, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3*

### IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

#### PREMESSO:

- **che**, nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327/2001, ai fini espropriativi, non è sufficiente la semplice compatibilità urbanistica dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità ma occorre, a norma degli artt. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, del T.U., una ulteriore e distinta previsione dell'opera medesima da parte del piano regolatore generale con valenza prenotativa ed efficacia di vincolo preordinato alla espropriazione, essendo diverso il concetto di compatibilità urbanistica rispetto a quello di conformità urbanistica ai fini espropriativi;
- **che** l'opera pubblica in discussione, tesa all'adeguamento del sistema di fognatura pluviale della Città e degli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia e ricompresa nel più ampio programma di interventi denominato *"Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*, rientra nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria al servizio del territorio e, pertanto, è da ricondursi alla categoria di interventi da ritenersi compatibili, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica;
- **che**, per i motivi dianzi espressi, si impone quindi la previsione nello strumento urbanistico generale della specifica opera pubblica da attuare nonché la sussistenza sul bene da espropriare del vincolo preordinato alla sua ablazione alla sfera pubblica, e dunque l'obbligo di disporre la relativa variante di maggior dettaglio al piano regolatore generale comportante la localizzazione dell'opera medesima ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e ciò in ossequio al principio per cui l'apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione non costituisce procedura *ex se* rispetto a quella di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, bensì piuttosto l'effetto della stessa;

- **che** il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 prescrive manifestamente che tutti gli atti della procedura espropriativa, compreso il decreto di esproprio, vadano disposti nei confronti del soggetto che nei registri catastali risulti proprietario del bene espropriando, salvo che l'autorità espropriante non abbia avuto tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo, con la conseguenza che, **fino al momento della liquidazione dell'indennità di esproprio, l'accertamento della proprietà dei beni da espropriare è riferita ancora ed esclusivamente ai registri catastali**, rinviando, in seguito, ossia all'atto del pagamento dell'indennità provvisoria o definitiva, la verifica probatoria degli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso;
- **che**, per l'esecuzione dei lavori in oggetto emarginati, si rende necessario espropriare nel territorio di questo Comune un'area d'intervento, sita sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 24, riportata nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 217, per mq 24, in proprietà alla ditta Fiorentino Francesco**, proprietario catastale della quota di 1000/1000, **ascritta al numero progressivo "11" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio**;
- **che**, con deliberazione n. 73 del 02.10.2020, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica *de qua*, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uso variamente prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), e art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001, ed altresì previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico delle aree private interessate dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- **che**, con l'approvazione del suddetto progetto definitivo, è stata disposta *ex-lege* la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ancorché tale dichiarazione diventa efficace soltanto nel momento in cui viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ed è quindi idonea a produrre i suoi effetti soltanto con l'approvazione definitiva della variante semplificata al vigente PRG da parte del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in ossequio a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al progetto definitivo *de quo* è allegato, quale parte integrante, il piano particellare degli espropri grafico e descrittivo (Elab. C1.1; Elab. C1.2);
- **che** il predetto piano particellare degli espropri è redatto in base alla mappa catastale aggiornata sulla quale sono individuate le aree da espropriare nonché quelle da occupare temporaneamente, e comprende inoltre l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dei suoli da espropriare nonché di quelli da occupare provvisoriamente, contenente tutti i dati catastali dei cespiti interessati nonché delle superfici assoggettate e riportante altresì la specifica della stima delle indennità di espropriazione e delle indennità di occupazione temporanea offerte agli aventi titolo;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, e art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, con la stessa deliberazione, il Consiglio comunale ha altresì fatta propria la stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea offerte agli aventi titolo;
- **che** le indennità determinate ammontano a complessivi € (118.857,50 + 6.824,03) = € 125.681,53 (si veda Elab. C1.2);
- **che** la predetta somma è ricompresa nel più ampio importo, pari ad € 165.000,00, che il Consiglio comunale, sempre con la medesima deliberazione, ha comunque approvato ai fini dell'avvio e compimento del procedimento espropriativo necessario per l'acquisizione all'uso pubblico delle aree occorrenti alle finalità preposte (sul punto si rinvia alla voce n. 16 del quadro economico);
- **che**, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è divenuta efficace, e dunque ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, la declaratoria di pubblica utilità dell'opera già disposta *ex-lege* con la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020;

**RILEVATO:**

- **che** l'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 327/2001 prevede che il decreto di esproprio può essere emanato qualora *"sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio"*;
- **che** l'art. 20, comma 9, del D.P.R. n. 327/2001 prevede che: *"Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma (dell'indennità provvisoria) e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, ..."*;
- **che** l'art. 20, comma 11, del D.P.R. n. 327/2001 dispone che: *"Dopo aver corrisposto l'importo concordato (dell'indennità provvisoria), l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 20, comma 12, del T.U. dispone che: *"L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità (provvisoria) condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante"*;
- **che** l'art. 20, comma 14, del T.U. prevede che: *"...Effettuato il deposito (dell'indennità provvisoria), l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 22, commi 1 e 2, del T.U. dispone che il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito con la procedura accelerata in base alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione;
- **che** l'art. 23, comma 1, lett. c) e d), del T.U. prevede che **il decreto di esproprio indichi**:
  - a) gli estremi degli atti relativi all'accettazione e alla corresponsione dell'indennità provvisoria di espropriazione, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti, **da cui il decreto deve essere necessariamente successivo a tali atti**;
  - b) l'eventuale nomina del collegio dei tecnici ex art. 21, precisando se l'indennità di espropriazione determinata in via definitiva sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti, **da cui il decreto deve essere necessariamente successivo a tali atti**;
- **che** l'art. 26, comma 11, del T.U. prevede che: *"In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità (provvisoria) di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 27, comma 3, del T.U. dispone che: *"In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità (definitiva) di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 23, alla lett. d) del primo comma, non indica l'onere di riportare nel decreto di esproprio gli estremi di pagamento o di deposito dell'indennità definitiva determinata dalla commissione provinciale. Tuttavia, sembra razionale interpretare tale norma in modo estensivo, intendendo per indennità di esproprio determinata in via definitiva oltre quella stimata dal collegio dei tecnici anche quella quantificata dalla commissione provinciale, atteso che il terzo comma dell'art. 27, dianzi citato, rubricato *"Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia dei tecnici o della Commissione provinciale"*, prevede, senza discriminazioni tra stima del collegio o della commissione, l'emissione del decreto di esproprio dopo il pagamento o il deposito dell'indennità definitiva in senso generale;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto su evidenziato, che il decreto di esproprio può essere emesso, **in discrezione dell'autorità espropriante**, sia dopo il deposito o il pagamento dell'indennità provvisoria di esproprio che dopo il deposito o il pagamento dell'indennità definitiva di esproprio, quest'ultima determinata dalla terna arbitrale di cui all'art. 21 del T.U. o dalla commissione provinciale di cui all'art. 41 del T.U., e comunque entro il termine perentorio di cui all'art. 13 del più volte citato D.P.R. n. 327/2001;

**ATTESO:**

- **che**, con decreto n. 4 del 21.07.2022, è stata dichiarata l'occupazione in via di urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica *de qua*, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, con lo stesso decreto, è stata altresì disposta, in favore del beneficiario dell'espropriazione, l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori, non soggette al procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 327/2001;
- **che** il beneficiario dell'espropriazione si identifica nel soggetto occupante;
- **che** si è data esecuzione al decreto medesimo mediante la consequenziale immissione nel possesso del bene in data 31.08.2022, redigendo apposito verbale di occupazione descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi;
- **che** al decreto *de quo* è allegato, quale parte integrante, il piano particellare degli espropri grafico e descrittivo (Allegato A ed Elaborato C1.1), comprendente le aree da espropriare, con accluso elenco delle ditte proprietarie, e comprendente altresì la determinazione delle corrispondenti indennità di espropriazione offerte agli aventi titolo, pari a complessivi € 71.029,24;

- **che** l'indennità indicata nell'elenco delle ditte espropriande accluso al decreto di occupazione d'urgenza, e di cui ne costituisce parte integrante, deve intendersi come indennità provvisoria di esproprio, e ciò in quanto l'istituto dell'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, disciplinato dall'art. 22-bis del T.U., prevede la non applicazione delle sole disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 (pre-offerta dell'indennità di esproprio e stima del valore dell'area da parte del proprietario), con la conseguenza che, per la fattispecie ex art. 22-bis, restano sempre e comunque operanti tutte le altre disposizioni dettate dall'art. 20 medesimo;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 217 (n. 11 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 05 ca 94 (mq 594), **la superficie da espropriare è di mq 23,73;**
- **che l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 23,73 × €/mq 28,89] = € 685,56;**
- **che** il predetto decreto assegna un termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni per l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta ed, inoltre, riporta l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
- **che**, nel predetto termine di 30 giorni, non è pervenuta alla scrivente autorità espropriante alcuna dichiarazione espressa, da parte del proprietario, recante l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, sempre entro l'anzidetto termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, da parte del proprietario non concordatario sulla misura dell'indennità di esproprio, non risultano presentate osservazioni scritte, né risultano depositati documenti, né risulta pervenuta comunicazione di avvalimento del procedimento previsto dall'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio che ritenga gli sia dovuta, con contestuale designazione, a pena di inefficacia dell'istanza di ricorso, di un perito di propria fiducia affinché venga nominato da questa autorità a far parte della terna dei tecnici incaricati per la stima del valore del bene espropriando;
- **che** l'inutile decorso di tale termine integra l'impossibilità per il proprietario di aderire al procedimento previsto dal citato art. 21, allorché l'autorità espropriante eserciti la facoltà di emanare il decreto di esproprio successivamente al pagamento o al deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione, e ciò in forza del combinato disposto dalle lett. c) e d) del primo comma dell'art. 23 del T.U., con riserva per il proprietario di chiedere, nella circostanza, solo in sede giurisdizionale l'importo che ritenga gli sia dovuto, in ossequio alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 53, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'indennità di esproprio oppure, come qui accade, dalla data di immissione nel possesso dei beni, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U., presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**
- **che** l'art. 26, comma 5, del T.U. dispone che, se manchino diritti di terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento riscuotere la somma dell'indennità provvisoria depositata presso la Cassa depositi e prestiti, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo che ritenga gli sia dovuto;
- **che** il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro il termine utile prescritto dall'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

#### CONSIDERATO:

- **che**, per le motivazioni sin qui espresse, si è dato avvio - mediante comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 - al procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 stesso;
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora dell'impossibilità individuazione dell'effettivo proprietario del suolo soggetto ad esproprio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, la comunicazione, di cui sopra, è stata effettuata, in via sostitutiva, mediante pubblico avviso del 05.09.2024, prot. n. 66535, affisso all'Albo pretorio comunale a far data dal 05.09.2024 e sino al 25.09.2024, con repertorio di pubblicazione n. 3284, ed altresì pubblicato sul sito informatico della Regione Puglia, nella sezione "Atti di notifica", a far data dal 09.09.2024;

**RICHIAMATA l'Ordinanza n. 005/23-09-2024 del 23.09.2024**, recante prot. n. 71208 del 24.09.2024, **prodromica all'adozione del provvedimento di deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), della somma di € 685,56 (seicentotantacinqueeuro/56), a favore della ditta FIORENTINO Francesco, offerta a titolo di indennità provvisoria per l'espropriazione dell'area interessata**, affissa all'Albo pretorio comunale a far data dal 24.09.2024 e sino al 09.10.2024, con repertorio di pubblicazione n. 3520, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio in applicazione dell'art. 20 del menzionato D.P.R. n. 327/2001;

**ATTESO, poi:**

- **che**, in merito all'indennità di occupazione d'urgenza (si veda l'art. 4 del citato decreto n. 4/2022), il comma 5 dell'art. 22-*bis* del D.P.R. n. 327/2001 dispone che essa vada computata a norma dell'art. 50, comma 1, del T.U. per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso, che sancisce l'inizio dell'occupazione, e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio, che determina la fine del periodo di occupazione;
- **che**, in virtù di ciò, al proprietario del bene occupato è dovuta un'indennità per ogni anno di occupazione ( $I_{oa}$ ) pari a 1/12 dell'indennità di esproprio iniziale ( $I_{ei}$ ), mentre, per ogni mese o frazione di mese, l'indennità di occupazione ( $I_{om}$ ) si riduce a 1/12 di quella annua, da cui:  
Indennità di occupazione annua ( $I_{oa}$ ) =  $1/12 \times € 685,56$  ( $I_{ei}$ ) = € 57,13;

*oppure:*

Indennità di occupazione mensile ( $I_{om}$ ) =  $1/12 \times 1/12 \times € 685,56$  ( $I_{ei}$ ) =  $1/144 \times € 685,56$  ( $I_{ei}$ ) = € 4,76;

- **che**, ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione, la norma fa coincidere il termine dell'occupazione con il momento della corresponsione dell'indennità di esproprio o del corrispettivo in caso di cessione volontaria;
- **che**, in caso di **rifiuto dell'indennità provvisoria di esproprio**, qualora il promotore dell'espropriazione depositi l'indennità rifiutata presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) per la conseguente emissione del decreto di esproprio, come qui accade, la scadenza del periodo di occupazione coincide con la data di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio;
- **che** l'immissione nel possesso del bene è avvenuta in data 31.08.2022;
- **che l'indennità di occupazione ( $I_o$ ) complessiva**, calcolata per tutto il tempo di occupazione, dovuta al proprietario, è pari al coacervo delle indennità di occupazione mensili ( $I_{om}$ ) rapportate al tempo espresso in mesi per i rispettivi anni di occupazione, **e dunque, nel caso in fattispecie, l'indennità di occupazione esigibile è pari ad € 166,63**, come di seguito determinata:

Occupazione complessiva da Set 2022 a Lug 2025: mesi 35

**Indennità di occupazione ( $I_o$ ) complessiva** =  $1/144 \times € 685,56$  ( $I_{ei}$ )  $\times 35$  mesi = **€ 166,63**;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistano i presupposti per la rinnovazione dell'Ordinanza di deposito n. 005/23-09-2024 del 23.09.2024, innanzi richiamata, stante la necessità di provvedere al deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), dell'indennità provvisoria di esproprio di fatto rifiutata nonché dell'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ad essa commisurata;

**VISTI** ed applicati l'art. 20, comma 14, nonché l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

**VISTA** ed applicata la legge regionale n. 3/2005, e successive modificazioni;

## **ORDINA**

**ART. 1 - All'Ufficio Ragioneria di questo Comune** (codice fiscale n. 00741610729), per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, **di depositare presso la Cassa depositi e prestiti** (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative), con sede in Bari alla Via D. Marin n. 3, mediante commutazione in quietanza di deposito, **a favore della ditta - FIORENTINO Francesco**, codice fiscale: xxxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, proprietario catastale della quota patrimoniale di 1000/1000 - **registrata al numero progressivo "11" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, la somma di € 685,56 (seicentotantacinqueeuro/56), offerta a titolo di indennità provvisoria, nonché la somma di € 166,63 (centosessantaseieuro/63), dovuta a titolo di indennità di occupazione d'urgenza, per un importo da depositare pari a complessivi € (685,56 + 166,63) = € 852,19 (ottocentocinquantadueeuro/19), ai fini dell'espropriazione del suolo di presunta proprietà della ditta medesima, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 24, riportato nel Catasto terreni del Comune di Barletta al foglio di mappa 126, particella 217, della superficie catastale di mq 594, di cui, per l'appunto, mq 24 da espropriare**, occorrente per l'attuazione del programma di interventi di urbanizzazione primaria denominato *"Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*, per la conseguente emissione del decreto di esproprio in applicazione dell'art. 20 del menzionato D.P.R. n. 327/2001.

**La presente ordinanza sostituisce l'Ordinanza di deposito n. 005/23-09-2024 del 23.09.2024.**

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri  
-Geom. Ruggiero Dinoia-



**Firmato  
digitalmente da:**

**Dinoia Ruggiero**

Firmato il 02/07/2025 11:33

Seriale Certificato: 4473042

Valido dal 29/04/2025 al  
29/04/2028

InfoCamere Qualified  
Electronic Signature CA

**IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI**

**-Ing. Ernesto Bernardini-**

Firmato digitalmente da:

Bernardini Ernesto

Firmato il 09/07/2025 13:39

Seriale Certificato: 2800053

Valido dal 06/10/2023 al 06/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2025-09-18 - 0038459